

N. 09365/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09509/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9509 del 2009, proposto dalla società Direct Line Insurance Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Taurini e Maurizio Hazan ed elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Teresa n. 23, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Pietrosanti;;

contro

l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni (già ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Scalise e Paolo Mariano, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale n. 2;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Presidente dell'IS.V.A.P. n. 2432/09 del 20 luglio 2009 – con la quale il Presidente dell'ISVAP ha ingiunto alla società ricorrente il pagamento della somma di €60,000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 315, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005, in relazione alla violazione del termine per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato, stabilito dall'art. 148, comma 2, del predetto decreto legislativo – e di ogni altro atto comunque preordinato, presupposto, connesso o conseguente, nonché per la condanna dell'Istituto intimato alla restituzione della predetta somma, già integralmente versata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'IVASS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In punto di fatto la società ricorrente riferisce che: a) l'impugnata ingiunzione si riferisce ad una richiesta di risarcimento dei danni cagionati ad un ciclista (sig. Maurizio Busacca) da una automobilista assicurato con polizza r.c.a. della medesima società, in relazione alla quale l'ISVAP contesta che, a fronte di una richiesta pervenuta in data 7 novembre 2006, la predetta società - in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 148, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato - ha formulato tale offerta (nella misura di euro 3.106,00, al netto degli onorari) solo in data 10 ottobre 2007, ossia con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (5 febbraio 2007); b) in realtà il ritardo nella liquidazione del sinistro è imputabile al danneggiato, il quale - a fronte di una richiesta istruttoria, formulata dalla compagnia in data 15 dicembre 2006, in ragione della incompletezza dei dati indicati nella richiesta di risarcimento di danni, e della conseguente necessità di integrazione degli stessi - solo in data 28 settembre 2007 ha fornito un riscontro, peraltro parziale, a tale richiesta istruttoria, trasmettendo la propria perizia di parte e la dichiarazione dei redditi e comunicando di essersi sottoposto nei primi giorni di luglio alla visita medico-legale disposta dalla compagnia sin dal 18 maggio 2007; c) sebbene nell'ambito del procedimento sanzionatorio sia stata rappresentata all'ISVAP, oltre all'assenza di colpa della compagnia, anche la circostanza che il sinistro era stato passato in carico all'Unità Anti Frode (in ragione delle anomalie evidenziate da un istituto di investigazioni private nella relazione allegata al ricorso), il predetto Istituto nella motivazione dell'avversata ordinanza si è limitato ad evidenziare la tardività della suddetta richiesta istruttoria - in quanto effettuata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 209/2005 - e che tale istanza non avrebbe prodotto l'effetto interruttivo del termine di 90 giorni previsto dall'art. 148, comma 2, del decreto legislativo.

2. A supporto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato la società ricorrente deduce le seguenti censure:

1) *violazione e falsa applicazione degli articoli 148, comma 2, e 315, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005.* La ricorrente - dopo aver posto in rilievo che la procedura di risarcimento del danno disciplinata dall'art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005 si caratterizza perché delinea non solo la condotta diligente dell'assicuratore, ma anche quella del danneggiato, il quale «tanto avrà diritto ad ottenere la congrua offerta, in quanto abbia posto l'assicuratore in condizione di conoscere l'esatta dinamica del sinistro, e di accertare l'obiettiva entità del danno attraverso la disamina di tutti gli elementi prescritti dalla legge, che è obbligo del danneggiato fornire» - afferma che il sig. Busacca nella sua richiesta di risarcimento «si è limitato a far menzione del luogo, della data, dell'ora e della dinamica del sinistro ... chiedendo solo genericamente il risarcimento di una tipologia quanto mai varia di danni (materiali, fisici e morali)» e, quindi, non ha fornito alla compagnia gli elementi necessari per poter formulare, nel termine di 90 giorni, la prescritta offerta di risarcimento dei danni. Ciò posto, l'ISVAP ha violato le norme in epigrafe indicate perché -

invece di considerare che la condotta del sig. Busacca ha posto la compagnia nella materiale impossibilità di formulare un'offerta - «ha focalizzato l'attenzione unicamente sulla violazione formale del termine di trenta giorni per la richiesta di integrazione, e conseguentemente del termine di novanta giorni per la formulazione o il diniego dell'offerta, e forte di siffatta interpretazione meccanicistica e acritica delle norme di riferimento ha mancato di valutare i fatti nel loro concreto atteggiarsi»;

II) *violazione e falsa applicazione dell'art. 148, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 e dell'art. 1175 cod. civ.; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.* La società ricorrente, dopo aver ulteriormente ribadito l'importanza che, nell'ambito della procedura di risarcimento del danno disciplinata dall'art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005, assume la collaborazione del danneggiato - da ricondurre al generale obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, imposto alle parti del rapporto obbligatorio dall'art. 1175 cod. civ. - sostiene che l'ISVAP ha violato tali disposizioni perché la cronologia degli eventi consente di ritenere che «il "ritardo" di 247 giorni che l'Istituto ha ritenuto di dover rilevare ... non è addebitabile alla compagnia, ma solo ed esclusivamente alla lunga inerzia del danneggiato». Infatti l'ISVAP non ha minimamente tenuto in considerazione: a) «il lunghissimo lasso di tempo intercorso fra la richiesta di informazioni formulata dalla compagnia (dicembre 2006) e la prima, timida, e ancora una volta incompleta risposta del danneggiato, avvenuta addirittura più di nove mesi dopo la richiesta (settembre 2007)»; b) che «dal giorno in cui il sig. Busacca ha effettuato la visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia (5 luglio 2007) a quello in cui il medesimo ha contattato Direct Line, inviandole la propria perizia di parte e la dichiarazione dei redditi (tutti elementi indispensabili per la valutazione del danno biologico e delle sue conseguenze patrimoniali), sono passati, inspiegabilmente, quasi tre mesi»;

III) *violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 e dell'art. 326, comma 5, del decreto legislativo n. 209/2005; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per contraddittorietà estrinseca.* La società ricorrente contesta ulteriormente la legittimità del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la misura della sanzione concretamente applicata (pari al massimo edittale previsto dell'art. 315, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005), affermando che dalla motivazione dell'avversata ordinanza si evince che l'ISVAP non ha rispettato i criteri fissati dalle disposizioni in epigrafe indicate nella determinazione della sanzione. In particolare l'Istituto: a) nell'ambito del giudizio sulla gravità della violazione «ha fatto esclusivo riferimento al dato temporale (alla lunghezza del preteso ritardo nella liquidazione), per concludere apoditticamente nel senso di una "particolare gravità" del comportamento della Direct Line, senza considerare un altro fattore ben più importante: la tipologia di sinistro riguardata dalla fattispecie concreta. Un sinistro che ha comportato banali lesioni fisiche, di modesta entità»; b) nell'ambito del giudizio sulla condotta dell'agente, non ha tenuto conto né dei tempi estremamente ridotti impiegati dalla compagnia per offrire e pagare il risarcimento (10 ottobre 2007) non appena ricevuta la documentazione integrativa trasmessa dal danneggiato (28 settembre 2007), né della tempestività con cui è stata disposta dalla compagnia la visita medico-legale del danneggiato (18 maggio 2007); c) nell'ambito della valutazione complessiva della vicenda, non ha tenuto conto del fatto che il sinistro era stato segnalato anche all'Unità Anti Frode della compagnia in ragione degli elementi evidenziati nella relazione investigativa allegata al ricorso, in base ai quali vi era motivo di ritenere che l'incidente configurasse un tentativo di frode assicurativa;

IV) *violazione e falsa applicazione dell'art. 315, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005.* La società ricorrente contesta la misura della sanzione concretamente applicata evidenziando che, sebbene il pagamento della somma dovuta sia stato effettuato contestualmente all'offerta, l'ISVAP non ha operato la riduzione del trenta per cento della sanzione, prevista dalla disposizione in epigrafe indicata.

3. L'ISVAP in data 26 novembre 2009 si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 20 settembre 2013 ha insistito per la reiezione dello stesso evidenziando, in particolare, che la società ricorrente: a) «a fronte di una richiesta risarcitoria pervenutale il 7 novembre 2006 ha per sua stessa ammissione provveduto alla richiesta di integrazione oltre il termine inderogabilmente stabilito dall'art. 148, comma 5, cod. ass., peraltro utilizzando un anonimo modulo prestampato e standard, in cui sono state richieste, accanto ad informazioni non recate dalla richiesta, anche dati in essa già ricompresi (cfr. circostanze di luogo e di tempo in cui il sinistro è avvenuto)»; b) «ben sapendo di non potersi giovare dell'effetto interruttivo ricollegato all'art. 148, comma 5, cod. ass., si è astenuta dal compiere anche il minimo e più elementare atto istruttorio in relazione ai danni materiali patiti dal sig. Busacca e, con riguardo ai danni fisici, ha atteso più sei mesi (fine maggio 2007) dalla data di ricezione della richiesta risarcitoria, e comunque tre mesi dalla scadenza del termine utile per la definizione del sinistro (5 febbraio 2007), per invitare il danneggiato a visita, la quale ha avuto luogo soltanto nei primi giorni del luglio 2007, cioè circa otto mesi dopo la ricezione della richiesta risarcitoria e, comunque cinque mesi dopo la scadenza del predetto termine utile»; c) «in assenza di atti *ex lege* idonei a determinare la dilazione del termine per la definizione del sinistro previsto dall'art. 148, comma 2, cod. ass., soltanto in data 10 ottobre 2007 - a quasi un anno dalla ricezione della richiesta risarcitoria - ha formalizzato la propria offerta, peraltro limitata ad alcuni profili dei danni fisici patiti dal danneggiato»; d) non ha motivo di dolersi dell'entità della sanzione irrogata, sia perché i sospetti di frode evidenziati nel terzo motivo non costituiscono una ragione sufficiente per giustificare il ritardo nella formulazione dell'offerta, sia perché nella lettera datata 10 ottobre 2007, con la quale è stata comunicata l'offerta al danneggiato la compagnia «si è limitata a confermare di aver dato contestuale disposizione per l'invio dell'assegno di traenza intestato al danneggiato, senza offrire, neppure in documenti successivi, alcun elemento idoneo a comprovare la contestualità della data di offerta e della effettiva messa a disposizione del danneggiato della somma offerta».

4. La società ricorrente, a sua volta, ha replicato con memoria depositata in data 27 settembre 2013, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'esame del presente ricorso - avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio adottato dall'ISVAP nei confronti della società Direct Line Insurance ai sensi dell'art. 315, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005, in relazione alla ritenuta violazione del termine per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato, stabilito dall'art. 148, comma 2, del predetto decreto legislativo - deve iniziare dai primi due motivi, con i quali la predetta società contesta radicalmente la legittimità del provvedimento impugnato affermando, in estrema sintesi, che il suo ritardo di oltre 120 giorni nella formulazione dell'offerta di risarcimento sarebbe imputabile esclusivamente al danneggiato.

A tal fine si rende necessaria una preliminare illustrazione della procedura di risarcimento del danno disciplinata dall'art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) e del connesso regime sanzionatorio delineato dall'art. 315 del medesimo decreto legislativo.

2. L'art. 148 pone a carico della compagnia di assicurazione l'obbligo di comunicare una congrua e motivata offerta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o, in alternativa, di comunicare i motivi per cui non si ritiene di formulare un'offerta, fissando quale termine utile per la definizione del sinistro: a) per i sinistri con soli danni a cose, il termine di "sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento" (comma 1); b) per i sinistri che

abbiano causato lesioni personali o il decesso, il termine di “novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” (comma 2).

Nel caso in cui la richiesta del danneggiato non contenga gli elementi richiesti e, quindi, risulti incompleta, incombe sulla compagnia l'onere di comunicare al danneggiato “entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” una richiesta di integrazione documentale volta ad acquisire i dati mancanti (comma 5, primo periodo), così da consentire la definizione del sinistro. In tal caso - ossia soltanto laddove tale onere sia adempiuto nel termine e nei modi previsti - il termine utile per la definizione del sinistro è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione, da parte della compagnia, dei dati o dei documenti integrativi forniti dal danneggiato (comma 5, secondo periodo).

Durante la pendenza del termine utile per la definizione del sinistro, e salva l'interruzione dello stesso per effetto di una tempestiva richiesta di integrazione documentale, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte della compagnia, essendo espressamente prevista la sospensione del predetto termine in caso di rifiuto (comma 3).

In caso di formulazione dell'offerta risarcitoria, la compagnia deve procedere al pagamento dell'importo offerto entro 15 giorni rispettivamente decorrenti dalla ricezione della dichiarazione di accettazione o rifiuto da parte del danneggiato, nonché decorsi invano trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta stessa (commi 6, 7 e 8).

A presidio della procedura innanzi delineata l'art. 315 delinea un apparato di sanzioni amministrative pecuniarie imperniate sulla differenziazione fra: a) tardiva comunicazione dell'offerta o corresponsione della relativa somma con un ritardo entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile per la definizione del sinistro (comma 1), con sanzioni di importo crescente a seconda dei giorni di ritardo; b) tardiva comunicazione dell'offerta o corresponsione della relativa somma con un ritardo di oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine utile per la definizione del sinistro (comma 2), con un'unica sanzione recante limiti edittali di importo più elevato. Infine il terzo comma dell'art. 315 prevede la diminuzione del trenta per cento delle sanzioni per il caso in cui l'impresa dimostri la contestualità fra l'offerta tardiva del risarcimento e la effettiva soddisfazione del danneggiato con il pagamento della somma offerta.

Tale disciplina legislativa deve poi essere integrata con quella posta dall'art. 7 del d.P.R. n. 254/2006 (recante il “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), secondo il quale la richiesta di integrazione della domanda di risarcimento diretto è formulata “offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9”, che a sua volta obbliga le imprese assicuratrici a fornire “ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno... (e in particolare a garantire) ...il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento”.

Come evidenziato dalla difesa dell'ISVAP, la suesposta disciplina è finalizzata a garantire la realizzazione del diritto del danneggiato a conseguire, in tempi celeri e con una procedura trasparente, un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subito. Tale tutela è apprestata dall'ordinamento fissando le condizioni per l'instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura, con incumbenti tutti a carico dell'impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è stata presidiata con sanzioni pecuniarie. Si vuole così evitare che l'assicuratore approfitti della propria posizione di forza

economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l'adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto.

In questa prospettiva, se è vero che l'art. 148 disciplina puntualmente, ai commi 1 e 2, gli elementi che devono essere indicati nella richiesta del danneggiato, è altrettanto innegabile che la presenza di tali elementi non si configura come una sorta di "condizione di procedibilità" della richiesta stessa. In particolare la giurisprudenza (*ex multis*, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 7864) ha posto in rilievo che la presentazione di una richiesta di risarcimento che non contenga tutti gli elementi informativi richiesti dall'art. 148, commi 1 e 2, non esclude il decorso del termine di novanta giorni entro i quali l'impresa è tenuta a formulare l'offerta risarcitoria o comunicare i motivi di diniego, poiché l'effetto interruttivo di tale termine è ricollegato soltanto alla richiesta al danneggiato delle "necessarie integrazioni", cui la compagnia assicuratrice è tenuta "nel caso di richiesta incompleta" ai sensi dell'art. 148 comma 5. Infatti soltanto qualora la richiesta di integrazioni sia stata formulata nel termine di trenta giorni dalla domanda di risarcimento "i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

Pertanto si deve conclusivamente evidenziare che: a) l'unico effetto di una richiesta risarcitoria priva dei predetti requisiti è quello di aggiornare le condizioni per l'inoltro, da parte della compagnia, della richiesta di integrazione documentale nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta risarcitoria incompleta; b) la compagnia è quindi tenuta ad attivarsi, entro tale termine di trenta giorni, per verificare la completezza della richiesta risarcitoria, in modo che, ove ciò non sia, venga richiesta l'integrazione della stessa; c) solo se la compagnia ha adempiuto a tale incombenza istruttorio nel termine di legge il termine per la formulazione dell'offerta deve ritenersi interrotto e riprende a decorrere solo dalla data in cui il danneggiato ha riscontrato la richiesta di integrazione; d) di converso, se per la tardiva richiesta di integrazione l'art. 148 non contempla alcun effetto interruttivo del termine utile per la definizione del sinistro, sicché la compagnia che non si sia tempestivamente attivata non può beneficiare di alcuna dilazione del termine utile per la definizione del sinistro.

3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene che, a differenza di quanto affermato dalla società ricorrente, il mancato rispetto del termine di 30 trenta giorni - ossia la circostanza che nel caso in esame, a fronte di una richiesta di risarcimento pervenuta in data 7 novembre 2006, la richiesta di integrazione documentale sia stata formulata solo in data 15 dicembre 2006 - non si configuri affatto come una mera «violazione formale» che avrebbe distolto l'ISVAP dal «valutare i fatti nel loro concreto atteggiarsi», bensì come un aspetto ineludibile nella valutazione complessiva della vicenda.

Infatti la tardività della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla società ricorrente ha impedito il verificarsi dell'effetto interruttivo previsto dall'art. 148, comma 5, secondo periodo, con l'ulteriore conseguenza che - come correttamente evidenziato dall'ISVAP in motivazione - la società ricorrente ha violato l'art. 148, comma 2, perché «a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 7 novembre 2006 ... è stata formulata offerta di euro 3.106,00, al netto degli onorari, in data 10 ottobre 2007, ossia con un ritardo di oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (5 febbraio 2007)».

Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla scorta delle considerazioni sistematiche svolte nel secondo motivo dalla società ricorrente in ordine ai rapporti tra la collaborazione richiesta al danneggiato (ossia al creditore) nell'ambito della procedura di risarcimento del danno disciplinata dall'art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005 ed il generale obbligo delle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, imposto dall'art. 1175 cod. civ..

Infatti dall'esame della speciale disciplina posta dal citato art. 148 e dagli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 254/2006 si desume che la stessa - lungi dal considerare su un piano di parità le parti del rapporto obbligatorio e dal configurare reciproci e paritari obblighi di cooperazione - muove dal presupposto che la relazione tra la compagnia e il danneggiato nella fase di definizione del sinistro sia caratterizzata da una notevole asimmetria e conseguentemente mira a riequilibrare tale relazione a vantaggio del danneggiato, in omaggio ad un principio di ordine pubblico economico che rappresenta diretto corollario del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. Del resto, tali considerazioni sono confermate dal fatto che tutti gli adempimenti più pregnanti finalizzati alla definizione della procedura risarcitoria in esame sono posti dall'art. 148 a carico dell'impresa e presidiati dalla previsione di sanzioni pecuniarie.

4. Diverse considerazioni valgono per il terzo motivo con il quale la società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato e, in via subordinata, la misura della sanzione concretamente applicata (pari al massimo edittale previsto dell'art. 315, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005) affermando che l'ISVAP non ha rispettato i criteri fissati dall'art. 326, comma 5, del decreto legislativo n. 209/2005 e dall'art. 11 della legge n. 689/1981.

A tal riguardo occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'art. 315, comma 2, "qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte".

Inoltre l'art. 326, comma 5, del decreto legislativo n. 209/2005, prevede che l'Istituto, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, deve: a) avere riguardo "anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione"; b) fare applicazione anche dell'art. 11 della legge n. 689/1981, secondo il quale, in caso di sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, "si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

Ciò posto, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che l'Istituto - ai fini della determinazione della sanzione da applicare, entro il limite edittale minimo di ventimila euro ed il limite massimo di sessantamila euro - ha fatto esclusivo riferimento all'ampiezza del ritardo nella formulazione dell'offerta, per concludere nel senso della «particolare gravità del comportamento dell'impresa il cui ritardo si è protratto oltre 150 giorni dalla scadenza del termine utile finale», con conseguente applicazione del massimo edittale previsto dalla legge. Tuttavia tale motivazione non appare immune da vizi.

In particolare il Collegio ritiene condivisibili le eccezioni formulate dalla Difesa dell'ISVAP in relazione al terzo motivo solo limitatamente alla irrilevanza della circostanza che il sinistro sia stato segnalato anche all'Unità Anti Frode della compagnia in ragione degli elementi evidenziati nella relazione investigativa allegata al ricorso, in base ai quali vi era motivo di ritenere che l'incidente configurasse un tentativo di frode assicurativa. Infatti, non risultando dagli atti che tale segnalazione abbia avuto ulteriori sviluppi, non si comprende perché la stessa avrebbe dovuto incidere sulle valutazioni dell'ISVAP.

Di converso il Collegio ritiene che l'Istituto abbia erroneamente ommesso di valutare: a) nell'ambito del giudizio sulla gravità del fatto, la tipologia di sinistro a cui si riferisce la richiesta di

risarcimento, perché tale sinistro ha comportato lesioni fisiche di modesta entità, come dimostra l'entità del risarcimento liquidato; b) l'attività svolta dalla compagnia per attenuare le conseguenze della violazione, ossia i tempi ridotti impiegati per effettuare l'offerta (10 ottobre 2007), non appena ricevuta la documentazione integrativa trasmessa dal danneggiato (28 settembre 2007).

5. Passando all'esame del quarto ed ultimo motivo, si deve preliminarmente evidenziare che l'art. 315, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 - nel prevedere che, "qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento" - pone a carico della compagnia che intende usufruire della riduzione della sanzione l'onere di provare che contestualmente alla tardiva formulazione dell'offerta di risarcimento ha provveduto al pagamento della somma offerta.

Ciò posto il Collegio ritiene che la società ricorrente non abbia motivo di dolersi della mancata applicazione della predetta riduzione. Infatti dall'esame della nota del 10 ottobre 2007, con la quale è stata comunicata l'offerta al danneggiato nota, si evince solo che è stata data «contestuale disposizione alla Banca per l'invio dell'assegno di traenza» intestato al danneggiato, sicché si deve convenire con la difesa dell'ISVAP quando osserva che la società ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a comprovare la contestualità della data di offerta e della effettiva messa a disposizione del danneggiato della somma offerta.

6. In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto in parte, in relazione alla censura relativa alla sproporzione ed adeguatezza della sanzione.

Inoltre, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4753), in forza dell'art. 134, lett. c), cod. proc. amm. nelle controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti la giurisdizione del giudice amministrativo è estesa al merito, sicché la cognizione del giudice non si ferma alla fase rescindente, ma si estende alla rideterminazione della sanzione nell'esercizio della giurisdizione di merito.

Per l'effetto, il Collegio: a) deve disporre l'annullamento della impugnata ordinanza nella parte in cui ingiunge alla ricorrente il pagamento della somma di 60,000,00 euro, a titolo di sanzione amministrativa; b) ritiene equo - in ragione delle considerazioni innanzi svolte in ordine alla gravità del fatto ed all'opera svolta dalla compagnia per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione - rideterminare la predetta sanzione nel pagamento della somma di 40,000,00 euro; c) deve ordinare all'Amministrazione intimata a restituire alla società ricorrente la somma di 20.000,00 (diecimila/00) euro.

7. Tenuto conto del parziale accoglimento del presente ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9509/2009, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della sanzione pecuniaria irrogata, da rideterminare nei limiti di cui in motivazione, e condanna l'ISVAP a restituire alla società ricorrente la somma di 20.000,00 (ventimila/00) euro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2013

IL SEGRETARIO